



COMUNE DI PANTELLERIA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORDINANZA SINDACALE

n. 108 del 29/10/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante " Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone " il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art.117 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e da ultimo, con D.L. n. 125/2020, al 31 gennaio 2021;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 7 agosto 2020. Del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020 e del 24 ottobre 2020;

Visto il D.L. n. 19/2020 convertito con Legge n. 35/2020 ed il successivo D.L. n. 33/2020 convertito con Legge n. 74/2020;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive Linee guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 9 luglio 2020 e del 7 agosto 2020;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 del 1° aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020, nn. 19 e 20 del 1° maggio 2020 e 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020, n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 09.08.2020, n. 32 del 12.08.2020, n. 33 del 22.08.2020, n. 34 del 10.09.2020, n. 35 del 19.09.2020, n. 36 del 27.09.2020, n. 37 del 02.10.2020, n. 38 del 04.10.2020, n. 39 del 07.10.2020, n. 40 del 10.10.2020, n. 41 del 12.10.2020, nn. 42 e 43 del 15.10.2020, nn. 44, 45 e 46 del 16.10.2020, n. 47 del 18.10.2020, n. 48 del 19.10.2020, n. 49 del 20.10.2020, n. 50 del 22.10.2020, n. 51 del 24.10.2020 e n. 52 del 25.10.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica;

Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Visto l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano che, come già accertato dai competenti organi di controllo nazionale e regionale, registra una riacutizzazione del contagio con un aumento dell'indice di ospedalizzazione e occupazione dei posti liberi di terapia intensiva;

Visto il parere del 22 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico della Regione Siciliana secondo cui "al fine di prevenire scenari più allarmanti appare necessario adottare delle idonee misure di contenimento parametrato allo scenario di appartenenza coerenti con la realtà siciliana", classificando la Sicilia in una classe di rischio "moderata-alta" ed individuando in modo specifico misure più importanti, sia di natura sanitaria sia interventi di comunità;

Viste le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Provincie autonome aggiornate l'8 ottobre 2020;

Visto il TUEL (Decreto Legislativo 18.03.2000, n. 267);

Considerata l'orografia e la posizione geografica dell'isola di Pantelleria, distante circa 150 Km dalla terra ferma e l'assenza di un Presidio Ospedaliero idoneo a fare fronte ad un eventuale contagio rischiando di mettere in grosse difficoltà una comunità che ha già diverse criticità nella gestione ordinaria;

Ritenuto necessario adottare e richiamare su tutto il territorio dell'Isola di Pantelleria le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19;

Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

Visti gli artt. 1, 5, 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2020; art. 2 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 36 del 27.09.2020 del Presidente della Regione Siciliana; artt. 1, 8, 13 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 51 del 24.10.2020 del Presidente della Regione Siciliana.

ORDINA

Art. 1

(Efficacia della presente Ordinanza Sindacale)

La presente Ordinanza Sindacale è efficace dal 30.10.2020 fino a revoca e/o all'emanazione di nuovi provvedimenti.

Art. 2

(Misure di controllo sanitario all'ingresso)

Fermo restando quanto previsto all'art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2020, è fatto obbligo a tutte le autorità interessate, società concessionarie e di trasporto passeggeri, ognuno per le proprie competenze, di adottare tutte le misure necessarie per eseguire i controlli preventivi all'atto dell'ingresso di persone fisiche sul territorio comunale (aeroporto e porto, compreso l'arrivo di aeromobili ed imbarcazioni non adibite al trasporto pubblico).

Art. 3

(Misure di prevenzione per soggetti provenienti da nazioni diverse dall'Italia)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e all'art. 2 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 36 del 27.09.2020 del Presidente della Regione Siciliana, si ordina quanto segue:

1. Chiunque entri nel territorio della Regione provenendo da Stati UE e/o extra UE ha l'obbligo di registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it ovvero di comunicare la propria presenza al servizio sanitario della Regione. I cittadini residenti in Sicilia adempieranno a tale obbligo sia mediante la registrazione sul sito sia dandone pronta comunicazione al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta;
2. I titolari delle società di gestione dei trasporti e i titolari di qualsiasi struttura ricettiva (anche a carattere extralberghiero) promuovono il sistema di registrazione di cui al comma precedente, anche al fine di garantirne l'effettività.



Nello specifico:

a) i vettori del trasporto (sia pubblici, che privati) **informano i passeggeri**, al momento della prenotazione e della emissione dei titoli di viaggio, in ordine alla necessità, qualora si provenisse da Stati UE e/o extra UE, di procedere alla registrazione al sito www.siciliacoronavirus.it e pubblicano sui propri siti web le relative informazioni, nonché ne danno evidenza, con cartelli e strumenti simili, nelle agenzie e nei luoghi dove soggiornano i passeggeri in attesa di partire;

b) le strutture ricettive, al momento del check-in dell'utente, nel caso di ospite non residente o domiciliato nell'Isola, **sono onerate di inserire**, nei moduli sottoposti alla firma, la dizione che segue: "dichiaro di essermi registrato sul sito web www.siciliacoronavirus.it ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dal Presidente della Regione Siciliana". Il personale delle strutture ricettive, dedicato ai servizi di accoglienza, informa in ogni caso tutti gli ospiti della necessità di registrarsi al portale regionale e comunica il numero del call center dedicato.

Art. 4

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio comunale)

Fermo restando quanto previsto all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e delle ulteriori misure previste dalle Ordinanze Contingibili e Urgenti ancora in vigore del Presidente della Regione Siciliana, si ordina quanto segue:

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, **è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie**. Si rinvia al successivo art. 6 per il corretto utilizzo.
2. **È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, fatte salve le eccezioni previste e validate dalle disposizioni di settore.
3. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante o il pediatra di libera scelta.

Art. 5

(Trasporto pubblico e Scuolabus)

Fermo restando quanto previsto all'art. 1 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione Siciliana, si ordina quanto segue.

1. Considerata l'emergenza attuale, la riduzione al 50% dei posti a sedere ed in piedi, si dispone l'utilizzo, ad avvenuta capienza dello Scuolabus, anche dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale integrati, eventualmente, con bus granturismo idonei alla circolazione nel territorio di Pantelleria.



2. Sarà compito dell'azienda incaricata all'esecuzione del servizio di Trasporto Pubblico e Scuolabus, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Responsabile Unico del Procedimento di porre in essere tutte quelle condizioni necessarie affinché gli studenti non subiscano disagi e viaggino nella massima sicurezza.

Art. 6

(Uso corretto delle mascherine di protezione)

Così come indicato nell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2020 e nell'art. 13 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 51 del 24.10.2020 del Presidente della Regione Siciliana, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, **è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private, e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza rispetto alla presenza di più soggetti non conviventi.**

Si sottolinea l'uso obbligatorio delle mascherine per tutti gli operatori/dipendenti e personale impiegato compresi i titolari di tutti gli esercizi pubblici.

Si è dispensati dall'obbligo, nelle ipotesi di svolgimento di attività sportiva, motoria intensa e per i soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l'uso della mascherina nonché per coloro i quali che per interagire con tali soggetti versino nella medesima incompatibilità.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Il dispositivo protettivo deve essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo.

Art. 7

(Disposizioni per gli autotrasportatori e gli automezzi in genere)

Tutti i mezzi di trasporto merci e di trasporto di persone, in arrivo a Pantelleria, devono avere l'abitacolo sanificato prima che il mezzo inizi a circolare per il territorio comunale (ad esclusione dei rimorchi e semirimorchi che arrivano senza motrice).

In merito alla sanificazione dei mezzi di trasporto merci e degli automezzi in genere in arrivo a Pantelleria si precisa che la pulizia dell'abitacolo deve avvenire con la massima cura, con l'applicazione di disinfettanti quali "Ipoclorito di sodio" e deve interessare, particolarmente, tutte le superfici di possibile contatto nell'abitacolo e può essere effettuata direttamente dal conducente.

La società di vigilanza portuale collaborerà al fine di verificare l'effettiva esecuzione di tali adempimenti.

Art. 8

(Visite ai cimiteri per la commemorazione dei defunti)

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 8 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 51 del 24.10.2020 del Presidente della Regione Siciliana, per le giornate dell'1 e 2 novembre 2020, le visite ai cimiteri saranno contingentate ad opera dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

È fatto obbligo a tutti i visitatori:

- ✓ di adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: distanza interpersonale, mascherine e igiene delle mani);
- ✓ di evitare qualsiasi tipo di assembramento all'interno ed al di fuori dei cimiteri.

DISPONE

Che la presente Ordinanza decorra dal 30 ottobre 2020, è pubblicata sull'Albo on-line del Comune di Pantelleria nonché sul Sito Istituzionale; la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. Inoltre, dare mandato al messo comunale di eseguire specifica notifica a tutti gli Enti e Autorità interessati dal provvedimento.

Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune di Pantelleria.

Formula esecutiva: è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la parte precettiva del presente provvedimento.

The image shows an official circular stamp of the Municipality of Pantelleria. The stamp contains the text 'COMUNE DI PANTELLERIA' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. To the right of the signature, the text 'Il Sindaco' and 'Dott. Vincenzo Campo' is printed in a bold, sans-serif font.

Il Sindaco
Dott. Vincenzo Campo